

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 197)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1983

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla
fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale

ONOREVOLI SENATORI. — Nel momento in cui si presenta indilazionabile l'esigenza di assicurare un incremento del gettito tributario, al fine di contenere il disavanzo determinato dal permanere di ingenti incrementi della spesa, va sottolineata la pari necessità che il conseguimento dell'obiettivo predetto avvenga con idonee ed equilibrate revisioni nell'ambito del sistema tributario che già sopporta — per il moltiplicarsi delle innovazioni legislative verificatesi negli anni decorsi — gli effetti della presenza di disposizioni frammentarie e non coordinate. La revisione organica di esse — in sede di redazione dei testi unici — costituirà non solo motivo di certezza legislativa ma concreta opera di lotta all'evasione.

Il risultato che il Governo intende in prospettiva raggiungere esige che anche i provvedimenti che si rendono per l'immediato necessari rispondano essi stessi a criteri di coerenza e di coordinamento e che il conseguimento del maggior gettito avvenga attraverso modifiche e revisioni nell'ambito del sistema stesso.

A queste finalità intende corrispondere il provvedimento in rassegna che contiene disposizioni relative alle ritenute su interessi e altri proventi di capitale.

In particolare gli articoli da 1 a 5 elevano la ritenuta su interessi, premi ed altri frutti di conti correnti postali e bancari ed introducono modifiche al versamento che le aziende e gli istituti di credito devono eseguire annualmente in acconto alle ritenute stesse operate nel periodo di imposta.

La misura della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti dall'Amministrazione postale e dalle aziende ed istituti di credito ai depositanti ed ai correntisti — tenuto conto anche dell'addizionale straordinaria — viene elevata dal 21,60 al 25 per cento. La ritenuta deve essere operata nella nuova misura, sugli interessi, premi ed altri frutti maturati dal 1° ottobre 1983.

Va infatti precisato che l'Amministrazione postale nonché le aziende e gli istituti di credito, per effetto del decreto-legge

22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, sono tenuti a corrispondere l'addizionale straordinaria dell'8 per cento anche sulle ritenute sopra ricordate e a versarne l'importo alle scadenze stabilite per il versamento delle ritenute stesse (ivi comprese le scadenze del 30 giugno e del 31 ottobre per quanto riguarda il versamento di acconto da parte delle aziende ed istituti di credito previste dall'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni).

In altri termini, attualmente, in primo luogo gli interessi, premi ed altri frutti, corrisposti a depositanti e correntisti dall'Amministrazione postale e dalle aziende ed istituti di credito, risultano gravati dalla ritenuta alla fonte nella misura del 20 per cento e dalla relativa addizionale nella misura dell'8 per cento di tali ritenute — così che il totale carico fiscale per ritenuta alla fonte è del 21,60 per cento —; in secondo luogo mentre il versamento a saldo delle ritenute (ivi comprese quelle operate a titolo di addizionale) viene effettuato nel termine di un mese dalla chiusura del periodo di imposta, per le aziende e gli istituti di credito sono previsti anche due versamenti annuali di acconto da effettuarsi — alle scadenze del 30 giugno e del 31 ottobre — in misura pari ai nove decimi delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

In considerazione di ciò appare corrispondente a criteri di razionalità disporre che, dalla stessa data di decorrenza dell'applicazione della più elevata misura (25 per cento) delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali, cessi di avere effetto l'imposizione addizionale straordinaria dell'8 per cento sulle medesime ritenute: in tal modo (così come nel decorso anno venne disposto a proposito della stessa addizionale rispetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche la cui aliquota veniva elevata al 30 per cento) il carico fiscale per ritenute alla fonte sui predetti interessi,

premi ed altri frutti passa dal 21,60 per cento al 25 per cento.

Così determinato il trattamento fiscale della ritenuta alla fonte sui predetti interessi, premi ed altri frutti maturati dal 1° ottobre 1983, con il provvedimento in rassegna viene disposto che il versamento di acconto che le aziende e gli istituti di credito debbono effettuare nell'anno 1984 deve essere di un importo corrispondente al 115 per cento dell'ammontare delle ritenute complessivamente versate per il precedente periodo di imposta: il versamento dovrà essere eseguito, alle consuete scadenze, in due parti corrispondenti la prima al 55 per cento e la seconda al 60 per cento delle ritenute di cui sopra.

Consegue che, al pari dell'acconto versato entro il 30 giugno del corrente anno 1983, quello da corrispondere entro il 31 ottobre prossimo deve essere non inferiore a 4,5 decimi delle ritenute complessivamente versate (anche per effetto del prelievo addizionale straordinario) per il periodo di imposta precedente (cioè non inferiore a 4,5 decimi della somma risultante dal versamento di acconto eseguito entro il mese di giugno 1982, maggiorata dell'importo di quello eseguito entro il mese di ottobre di tale anno e maggiorata ancora dell'importo versato a saldo entro il mese di gennaio 1983). In tal modo il coacervo dei due versamenti di acconto eseguiti nel corrente anno 1983 verrà ad essere corrispondente a nove decimi delle ritenute (e della relativa addizionale) che sono state versate — nei termini dei due acconti e del relativo saldo — per il precedente periodo di imposta.

Al contrario il versamento di acconto da eseguirsi nell'anno 1984 non dovrà avere riferimento alle ritenute versate per l'anno precedente a titolo di prelievo addizionale straordinario in quanto l'addizionale stessa cessa di avere applicazione, sugli interessi, premi ed altri frutti in oggetto, dal 1° ottobre 1983; ma dovrà avere riferimento solo all'ammontare delle ritenute complessivamente versate per l'anno 1983 (con gli acconti del giugno e dell'ottobre 1983 e con il saldo versato nel successivo gennaio 1984)

ed operate ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 del decreto n. 600 del 1973.

Va ora osservato che — avendo il versamento di acconto, quale termine di riferimento, come più sopra è stato accennato, l'ammontare delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente — l'ammontare del versamento stesso da eseguire nell'anno 1984, non può non tener conto che:

a) per il periodo di imposta di riferimento (che può indicarsi come anno 1983) sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali ha gravato fino al 30 settembre la ritenuta del 20 per cento maggiorata nella misura dell'8 per cento a titolo di addizionale (totale carico fiscale alla fonte: 21,60 per cento);

b) per la restante frazione di detto periodo, decorrente dal 1° ottobre, sugli stessi interessi graverà la ritenuta del 25 per cento, mentre cessa dalla stessa data di avere applicazione il prelievo addizionale straordinario;

c) nel periodo di imposta in cui gli acconti vengono versati (che può indicarsi come anno 1984), verrà applicata la ritenuta nella nuova misura del 25 per cento.

Pertanto i versamenti da eseguirsi nell'anno 1984 in acconto del versamento delle ritenute operate nell'anno stesso, ben possono superare il cento per cento del termine di riferimento, cioè dell'ammontare delle ritenute versate per il 1983, senza dar luogo ad eventuali posizioni creditorie.

Inoltre, con il presente provvedimento, viene disposta la elevazione sempre al 25 per cento della ritenuta su interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti bancari e postali anche per l'ipotesi in cui la ritenuta venga operata da soggetti residenti nel territorio dello Stato, incaricati del pagamento di tali interessi da soggetti non residenti.

La disposizione ha un chiaro senso di razionalizzazione del prelievo, così come è dettata da obiettive esigenze di razionalità quella relativa alla estensione della disciplina delle procedure di rimborso anche

per i crediti dovuti a versamenti di acconto ex articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e quella concernente la espressa previsione dell'obbligo del pagamento degli interessi e della sovratassa in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento dell'acconto delle ritenute da parte delle aziende e degli istituti di credito. Si tratta infatti di colmare una lacuna, posto che l'ordinamento tributario sanziona solo i versamenti omessi, ritardati o insufficienti relativi « alle ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 », con riferimento esclusivo all'obbligo del versamento del saldo da eseguirsi entro un mese dalla scadenza del periodo di imposta. Con la disposizione in esame, vengono invece sanzionati anche gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti di acconto previsti dall'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, nella identica misura della soprattassa del cinquanta per cento delle somme non versate.

Sempre nel quadro delle previsioni riguardanti il versamento delle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il provvedimento in rassegna prevede che la estinzione dei crediti pregressi delle aziende ed istituti di credito maturati fino al periodo di imposta chiuso entro il 31 dicembre 1983, esclusivamente per eccedenza del versamento delle predette ritenute e per i relativi interessi, subite in ciascun periodo di imposta rispetto all'imposta dovuta nel relativo periodo, avverrà mediante assegnazione di titoli speciali di debito pubblico, le cui caratteristiche e modalità verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro unitamente alle procedure di assegnazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno 1984 verranno invece determinate le procedure di accertamento dei crediti di cui si intende provvedere alla estinzione.

I successivi articoli da 5 a 10 del decreto di cui si chiede la conversione dettano la specifica disciplina fiscale dei così detti titoli atipici.

Non occorre qui ricordare le discussioni che da qualche tempo si sono svolte e continuano a svolgersi in merito ai così detti titoli atipici: quelli cioè che non trovano specifiche previsione e disciplina nella nostra legislazione.

La discussione si svolge in relazione ai titoli emessi in serie, o di massa che dir si voglia, collocati presso il pubblico; e il problema che è stato posto è se il collocamento presso il pubblico, che costituisce raccolta del risparmio, debba avvenire soltanto con gli strumenti disciplinati dalla legge, e se possa invece svolgersi anche con forme derivanti dall'autonomia negoziale.

Si deve prescindere in questa sede da tali discussioni e si deve invece prendere le mosse dalla constatazione della esistenza, in misura assai ingente, di numerose forme di titoli, certificati e simili, non previsti dalla legge ed emessi spesso sulla base di forme contrattuali anch'esse non previste dalla legge, e dalla constatazione che tali titoli hanno avuto, negli ultimi anni, largo collocamento presso il pubblico. La loro esistenza è stata considerata dagli articoli 11 e 12 della legge 23 marzo 1983, numero 77, ed essi formano oggetto, ai fini stabiliti dalla norma ora ricordata, dell'azione amministrativa della Banca d'Italia e della Consob.

Sembra quindi indispensabile che un fenomeno di tale importanza formi oggetto di specifica disciplina fiscale, anche per impedire evasioni ed elusioni.

A questo fine non si può prescindere dal considerare la peculiarità dei titoli in esame consistente appunto nella non rispondenza ad uno schema predeterminato, potendo essi assumere tutte le forme consentite dalla autonomia negoziale. Ciò comporta che nel dettare la disciplina fiscale non si possa avere riguardo che a quegli elementi che, sia pure nella varietà delle operazioni, si presentino come rivelatori di materia imponibile.

Gli aspetti che a questo effetto vengono in risalto sono essenzialmente due:

1) gli utili derivanti da siffatte operazioni si manifestano o attraverso periodiche distribuzioni di interessi o dividendi, ovvero — in aggiunta o in sostituzione — attraverso la corresponsione, al termine della operazione, di una somma maggiore di quella versata dal sottoscrittore;

2) la emissione, tutt'altro che infrequente, di titoli che non hanno una durata predeterminata, neppure in relazione al compimento di un dato affare, porta alla loro circolazione per un tempo indefinito e non consente quindi la rilevazione dell'utile prodotto dall'intera operazione.

Ne deriva la necessità di stabilire in primo luogo che devono essere sottoposti a tassazione anche gli utili che si concretano in una maggior somma o valore; in secondo luogo che va individuato il formarsi di tale maggior valore quando ci si trovi in presenza di titoli non aventi scadenza predeterminata, in modo da assicurare il necessario prelievo fiscale su tale maggior valore.

Pertanto è apparso indispensabile ricercare una disciplina che, tenendo conto della variegata gamma dei cosiddetti titoli atipici, soddisfi alle sopra esposte esigenze salvaguardando gli interessi dell'erario. L'obiettivo non risulta conseguibile se non attraverso un sistema che consenta l'applicazione di una ritenuta in ogni caso e sia completato con la previsione di un versamento periodico di una somma, equivalente alla ritenuta, sul maggior valore, nei casi in cui manchi la previsione del momento del rimborso.

Per queste considerazioni il provvedimento, come sopra ricordato, negli articoli da 5 a 10 prevede:

a) l'istituzione di una ritenuta di imposta sui proventi di ogni genere, compreso quello costituito dalla differenza tra il prezzo di emissione del titolo e la somma o il valore dei beni attribuiti al possessore alla scadenza. La ritenuta si applica ai pro-

venti corrisposti dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

b) l'imposizione (per i titoli ad emissione continuativa o non aventi comunque una scadenza fissa predeterminata) nei confronti dei soggetti emittenti, incaricati del pagamento o preposti alla gestione dei fondi raccolti, dell'obbligo di un versamento entro il 31 gennaio di ciascun anno, a titolo di anticipazione della relativa ritenuta, di una somma pari al 25 per cento del maggior valore acquisito dai titoli nel corso dell'anno precedente. Per i titoli emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio 1985 con riguardo al maggior valore complessivo di essi al 31 dicembre 1984 rispetto al loro valore complessivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Va aggiunta la previsione di specifici obblighi (per gli emittenti o i preposti alla gestione dei fondi raccolti) di documentazione consistenti nell'annotazione giornaliera delle operazioni di emissione e di rimborso dei titoli con indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione ad esse, nonché delle operazioni di distribuzione dei proventi;

c) l'assoggettamento dei titoli atipici emessi da soggetti non residenti al medesimo regime sopra descritto per i titoli a scadenza fissa o a durata non predeterminata. È da tener presente che fra i titoli emessi da soggetti non residenti sottoposti al nuovo regime sono da ricomprendere quelli relativi a fondi esteri di investimento immobiliare mentre ne restano esclusi quelli di investimento mobiliare: ciò risulta dal riferimento contenuto nell'articolo 8 (concernente appunto il regime dei titoli esteri) all'articolo 5, che esclude dal suo campo di applicazione i certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare aperti. La ragione per la quale il provvedimento non regola tali titoli di origine estera risiede nella considerazione che la materia richiede la elaborazione di un apposito disegno di legge al fine di dettare una disciplina più articolata estesa

anche ai problemi relativi agli opportuni controlli;

d) la previsione di obblighi di dichiarazione per tutti i soggetti interessati, nella loro qualità di sostituti. È peraltro previsto che alla dichiarazione debba essere allegata una relazione di stima redatta da una società di revisione autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, designata dal Ministero dell'industria: la scelta di tali soggetti per l'assolvimento di detto compito è apparsa preferibile per la considerazione che le società di revisione regolate dalla legge n. 216 del 1974 hanno già onerosi impegni da assolvere.

Si è ritenuto opportuno fissare, per tutti i così detti titoli atipici oggetto del provvedimento, esclusi quelli di origine estera, la ritenuta nella misura del 25 per cento, in modo da realizzare un perequato trattamento rispetto alla più affine forma di impiego del capitale quale il deposito bancario. Per i titoli emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato è stata prevista la misura del 30 per cento, tenuto conto di analoga tassazione dei proventi di altri titoli quando siano emessi all'estero.

Inoltre è stato disposto che, relativamente alle ritenute, ai versamenti, alle dichiarazioni e scritture contabili disciplinate con il provvedimento in esame, si applicano le sanzioni amministrative previste rispettivamente dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602 e quelle penali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516. Rispetto alla prescrizione che i titoli e i certificati devono indicare il prezzo di emissione, viene stabilito che la relativa inosservanza è punita — per ciascun titolo o certificato emesso senza tale indicazione — con la san-

zione amministrativa da un milione a cinque milioni di lire.

Analogo richiamo alle disposizioni dettate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 è disposto ai fini della disciplina degli interessi e dei rimborsi.

L'articolo 10 definisce la nozione di « titoli simili » ai fini delle disposizioni recate dal primo comma dell'articolo 26 del citato decreto n. 600 del 1973: vengono così assunti ad elementi caratterizzanti la similarità, di titoli in serie o di massa rispetto alle obbligazioni, la durata non inferiore a diciotto mesi, la presenza dell'obbligazione di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella indicata nei titoli stessi ed infine il rilievo che il possesso di « titoli simili » non attribuisce alcun diritto di partecipazione alla gestione dell'impresa emittente o alla gestione dell'affare in relazione al quale i titoli sono stati emessi. La esclusione in parola è relativa anche a forme indirette di partecipazione o a controlli sulla gestione stessa.

Rimane infine ferma la disciplina attualmente vigente per le cambiali accettate da aziende e istituti di credito, prevista dal decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito nella legge 1° dicembre 1981, n. 692.

* * *

La natura stessa delle disposizioni adottate richiede il ricorso alla decretazione di urgenza sia per la assoluta necessità di assicurare l'immediato inizio della manovra economica per quanto riguarda il settore delle entrate sia per evitare che possano, *medio tempore*, manifestarsi effetti speculativi.

Dell'unito decreto si chiede la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale.

Decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 1° ottobre 1983 ().*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1° ottobre 1983, è elevata al 25 per cento; dalla medesima data cessa di avere applicazione la relativa addizionale straordinaria istituita con il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.

2. È altresì elevata al 25 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel primo comma dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica sulle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(*) V. inoltre il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1983.

Articolo 2.

Nell'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto.

In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. ».

Articolo 3.

Nell'anno 1984 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, deve essere effettuato, alle scadenze stabilite, in due parti corrispondenti la prima al 55 per cento e la seconda al 60 per cento delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

Articolo 4.

1. Alla estinzione dei crediti maturati da aziende e istituti di credito fino al periodo di imposta chiuso entro il 31 dicembre 1983 per eccedenza delle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, subite in ciascun periodo di imposta rispetto all'imposta dovuta nel relativo periodo, nonchè dei relativi interessi, si provvede mediante assegnazione di titoli speciali di debito pubblico.

2. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno 1984 sono determinate le procedure di accertamento dei crediti di cui al precedente comma; gli accertamenti devono essere completati entro il 31 gennaio 1985.

3. Con successivo decreto del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al primo comma.

Articolo 5.

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e succes-

sive modificazioni, che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni o titoli similari, nonchè dai certificati di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti, devono operare una ritenuta del 25 per cento, a titolo di imposta, sui proventi di ogni genere, corrisposti ai possessori a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da soggetti diversi dagli emittenti la ritenuta è operata da essi.

2. I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare la dichiarazione di cui al primo e al quinto comma dell'articolo 7 del predetto decreto n. 600.

Articolo 6.

1. Se i titoli o i certificati di cui all'articolo 5 sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza fissa predeterminata, i soggetti emittenti, incaricati del pagamento o preposti alla gestione dei fondi raccolti con l'emissione, ferme restando le disposizioni dello stesso articolo 5, devono versare entro il 31 gennaio di ciascun anno alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, a titolo di anticipazione delle relative ritenute, il 25 per cento della differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre dell'anno precedente, dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati alla stessa data, esclusi quelli emessi in tale anno, e il valore complessivo degli stessi titoli o certificati preso a base del precedente versamento annuale. Se al 31 dicembre di un anno il valore dei titoli o dei certificati risulta diminuito, l'ammontare della differenza è computato in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo. All'atto del rimborso dei titoli o dei certificati la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'articolo 5 è determinata al netto della corrispondente quota dei versamenti annuali eseguiti successivamente all'emissione dei titoli o dei certificati rimborsati.

2. Per i titoli e i certificati emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio 1985 con riguardo al maggior valore complessivo di essi al 31 dicembre 1984 rispetto al loro valore complessivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

1. Ai fini della disciplina stabilita nell'articolo 6 i soggetti emittenti o quelli preposti alla gestione dei fondi raccolti con l'emissione dei titoli o dei certificati devono annotare giornalmente in un apposito libro, tenuto, numerato e bollato a norma dell'articolo 22 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e annualmente vidimato dal competente ufficio delle imposte dirette, le operazioni di emissione e di rimborso dei titoli o dei certificati, con l'indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione ad esse, e le operazioni di distribuzione di proventi. Devono inoltre allegare alla dichiarazione presentata a norma dell'articolo 5 la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta da una società di revisione autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, designata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Altri adempimenti e modalità di attuazione della disciplina di cui all'articolo 6 possono essere stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Alla prima dichiarazione presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere allegata la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non rimborsati alla stessa data.

Articolo 8.

Per i titoli e i certificati di cui all'articolo 5 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta deve essere operata, con l'aliquota del 30 per cento, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi; essi devono anche provvedere al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5. Nell'ipotesi di titoli o certificati ad emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nell'articolo 6 nella misura del 30 per cento e provvedere agli adempimenti stabiliti nell'articolo 7 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.

Articolo 9.

1. I titoli e i certificati di cui agli articoli 5 e 6 devono recare l'indicazione del prezzo di emissione. Per ciascun titolo o certificato emesso senza tale indicazione si applica la sanzione prevista nel secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216.

2. Relativamente alle ritenute, ai versamenti, alle dichiarazioni e alle scritture contabili previsti negli articoli precedenti si applicano le disposizioni degli articoli 47, 48, secondo comma, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, quelle degli articoli 5-bis, 6, 9, da 37 a 44-bis, da 92 a 95 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché quelle dell'articolo 2

del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516. La dichiarazione annuale indicata nell'articolo 5 si considera omessa in caso di mancata allegazione della relazione di stima prevista nell'articolo 7.

Articolo 10.

Ai fini dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si considerano simili alle obbligazioni i titoli in serie o di massa aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi che contengano l'obbligazione di pagare alle scadenze una somma non inferiore a quella in essi indicata e non attribuiscano ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi nè di controllo sulla gestione stessa.

Articolo 11.

1. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applicano ai proventi dei titoli e dei certificati di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.

2. Per i proventi delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito, di cui all'articolo 10-bis della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, resta ferma, in deroga alle disposizioni dei precedenti articoli 5 e seguenti, la disciplina stabilita nel terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692.

Articolo 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1983.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI